



COMUNE DI BAGOLINO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N°4

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di seconda convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.)

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20:00** in Videoconferenza.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Pres./Ass.		Pres./Ass.
MARCA GIANZENO	P	ALBERTI NICOLA	A
FOGLIO MICHELE	P	PELIZZARI GIANCARLO	P
STAGNOLI ELISEO	P	ZANGARINI PAOLO	P
MELZANI CRISTOFER	P	AIROLDI FRANCESCA	P
TARGHETTINI THOMAS	P	BORDIGA ENRICO	P
MELZANI IRENE	P	CARE' LUCA	P
		Totali Presenti	11
		Totali Assenti	1

Assiste all'adunata l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **CACIOPPO ANDREA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARCA GIANZENO - SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del consigliere Targhettini Thomas;

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTA la L. n. 147 del 27 dicembre 2013 che disciplina la tassa sui rifiuti e il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), di modifica della stessa;

RICHIAMATO il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

VISTO il regolamento comunale per la Tassa Rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12/02/2019;

VISTO il D.Lgs. 3/9/2020, n. 116, pubblicato in G.U. l'11/9/2020, con il quale è stato:

- a) cancellato, all'interno del TUA, ogni riferimento ai "rifiuti speciali assimilati", che sono ricompresi nella categoria dei "rifiuti urbani";
- b) abrogato la lett. e), dell'art. 195, comma 2, TUA, che attribuiva allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;
- c) abrogato la lett. g), dell'art. 198, comma 2, TUA, che demandava ai Comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al già citato art. 195, comma 2, lettera e);
- d) modificato le definizioni incidenti sul pubblico servizio e sull'applicazione della connessa entrata (tassa o tariffa) (artt. 198 e 238 TUA).

PRESO ATTO pertanto che dal 1/1/2021:

- a) perdono efficacia le norme di assimilazione dei rifiuti agli urbani già individuate dai comuni;
- b) l'assimilazione opera *ex lege*, senza alcuna necessità né possibilità per i comuni di dettare una disciplina diversa, in senso ampliativo o restrittivo, rispetto a quanto stabilito nel TUA;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, modificare l'attuale regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, sulla base del nuovo quadro normativo vigente sopra citato;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI gli allegati:

- parere favorevole sulla proposta di deliberazione, espresso sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal competente responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- parere favorevole del revisore dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 7, astenuti 4 (Airoldi Francesca, Bordiga Enrico, Carè Luca, Zangarini Paolo) e contrari NESSUNO, resi dai 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) **di approvare** il nuovo "*Regolamento TAR*", adottato nel rispetto del D.Lgs. 116/2020, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) **di sostituire** con il presente regolamento quello approvato precedentemente con propria deliberazione n. 4 in data 12/02/2019;

3) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4) **di pubblicare** il presente regolamento sul sito internet del Comune, ai sensi degli articoli 124 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 del d.l. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune, per almeno 30 giorni consecutivi.

5) **di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,

DELIBERA

con voti favorevoli 7, astenuti 4 (Airoldi Francesca, Bordiga Enrico, Carè Luca, Zangarini Paolo) e contrari NESSUNO, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente,

IL PRESIDENTE
F.to MARCA GIANZENO

Il Segretario Comunale
F.to CACIOPPO ANDREA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 31-03-2021 n. pubb. 225 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Li , 31-03-2021

Il Segretario Comunale
F.to CACIOPPO ANDREA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-03-2021 (3° e 4° comma dell'art. 134, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267).

Li, 30-03-2021

Il Segretario Comunale
F.to ANDREA CACIOPPO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li , 31-03-2021

Il Segretario Comunale
ANDREA CACIOPPO